

REPUBBLICA ITALIANA

ADISU PUGLIA

Reg. n. \_/2025

Schema di contratto

Gara telematica a procedura aperta, suddivisa in lotti, per l'affidamento dei servizi di facility management e di manutenzione delle residenze e degli uffici amministrativi dell'Adisu puglia:

- Lotto 1, CIG\_\_\_\_, Servizi di facility management presso gli uffici amministrativi e le residenze universitarie presso la sede della Direzione Generale e sede territoriale di Bari e sede territoriale di Taranto;
- Lotto 2, CIG\_\_\_\_, Servizi di facility management presso gli uffici amministrativi e le residenze universitarie presso la sede territoriale di Lecce;
- Lotto 3, CIG\_\_\_\_, Servizi di facility management presso gli uffici amministrativi e le residenze universitarie la sede territoriale di Foggia;
- Lotto 4, CIG\_\_\_\_, Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (quest'ultima in regime di full risk) edile e degli impianti (idrico-fognari, termici, elettrici, elevatori, fotovoltaici, solari termici, di allarme-antincendio, speciali, ecc.), servizio di cura, gestione e manutenzione delle aree esterne e pertinenziali, ivi incluse quelle a verde, ove presenti, servizio di supporto informatico presso gli uffici amministrativi e le residenze universitarie presso la sede della Direzione Generale, della sede territoriale di Bari, della sede territoriale di Lecce, della sede territoriale di Foggia e della sede territoriale di Taranto.

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ in Bari, nella sede dell'ADISU Puglia in via Giustino Fortunato n. 4/g, avanti a me, ....., incaricata delle funzioni di Ufficiale rogante dell'ADISU Puglia, giusta determinazione del Direttore Generale n. 87 del 20/01/2022.

SONO PERSONALMENTE COMPARSI

**l'ADISU Puglia** (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Puglia), C.F./P.IVA 06888240725, pec: direzioneegenerale@pec.adisupuglia.it, rappresentata dal Dr. ...., nella sua qualità di Direttore Generale, giusta

nomina ricevuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. .... del  
....., domiciliato per la carica presso la sede dell'ADISU Puglia, sita in Bari alla  
Via Giustino Fortunato n. 4/G, che agisce in nome, per conto nell'esclusivo interesse  
dell'Agenzia che nel contesto del presente contratto verrà indicata come  
"Amministrazione", "Amministrazione contraente", "Amministrazione  
aggiudicatrice" o "Amministrazione appaltatrice";

e

la Società\_\_\_\_\_, con sede legale in via \_\_\_\_\_P.iva \_\_\_\_\_, in persona  
del Sig/Sig.ra.\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_residente in via \_\_\_\_\_,in qualità di  
legale rappresentante, che nel contesto del presente contratto verrà indicata come  
"operatore economico", "società aggiudicataria", "società contraente" o "società  
appaltatrice"», dall'altra parte.

Non è richiesta la presenza di testimoni (art. 48 L. 16/02/1913, n. 89, come modificato  
dall'art. 12 Legge 28/11/2005, n. 246).

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale delle parti e dell'Ufficiale rogante  
e stipulato secondo le modalità elettroniche, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d. lgs.  
31 marzo 2023, n. 36 (d'ora in avanti Codice dei Contratti pubblici).

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti, come sopra costituite, avendone io Ufficiale rogante accertata l'identità e la  
capacità a contrarre, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 – PREMESSA**

La premessa costituisce parte integrante del presente contratto.

- con decisione di contrarre\_\_\_\_\_, l'Adisu ha indetto, ai sensi dell'art. 71 del Codice  
dei Contratti pubblici, una procedura aperta telematica, suddivisa in lotti, per  
l'affidamento dei servizi di facility management e di manutenzione delle residenze e  
degli uffici amministrativi dell'Adisu Puglia per un periodo di tre anni (oltre opzione  
di proroga per ulteriori tre anni), da aggiudicare con il criterio dell'offerta  
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;
- la procedura aperta è stata pubblicata sulla piattaforma [www.empulia.it](http://www.empulia.it) in  
data\_\_\_\_.2025;
- con verbale n. \_\_del \_\_ la Commissione giudicatrice ha definito la proposta di  
aggiudicazione della procedura di gara, formalizzata con nota del RUP prot.

Adisu\_\_\_\_\_;

- con determina prot. n. \_\_\_\_\_del\_\_\_\_\_ è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara sopra indicata in favore di \_\_\_\_\_;
- la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett b), e lett. c), del Codice;
- l'aggiudicatario della procedura è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche relative al possesso dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento, nonché dei requisiti speciali previsti nell'ambito della specifica procedura in oggetto;
- ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice, è stato applicato il termine dilatorio di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato Speciale d'appalto- definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- ai sensi dell'art. 18, comma 8, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

## **ART. 2 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- D.Lgs. 36/2023 s.m.i. s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 209 del 31/12/2024, e relativi allegati e/o regolamenti attuativi ove adottati;
- L.R. Puglia n. 30 maggio 2024, n. 19;
- D.M. Ambiente 29 gennaio 2021;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e dal d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Codice Civile e altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- Codice di comportamento dell'Adisu Puglia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2025/2027 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 30/01/2025;

Quanto non espressamente previsto dal presente articolo è integrato *de iure* dalla normativa nazionale ed europea di riferimento.

### **ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione affida all'operatore economico che accetta senza riserva alcuna, l'appalto in questione avente ad oggetto, l'affidamento dei servizi da erogarsi presso gli uffici amministrativi e le residenze universitarie della sede della Direzione Generale e sede territoriale di Bari e Taranto (lotto 1) CIG \_\_\_\_\_, della sede territoriale di Lecce (lotto 2) CIG \_\_\_\_\_, della sede territoriale di Foggia (lotto 3) CIG \_\_\_\_\_. In particolare, relativamente ai lotti sopraindicati, il contratto comprende le seguenti tipologie prestazionali:

- Servizi di portierato reception ed altri servizi ausiliari, che comprendono reception; portineria e custodia, con controllo accessi ed altri servizi accessori (centralino, gestione check in e check out alloggi e spazi comuni); gestione bacheche; gestione palestre (ove presenti); gestione emeroteca; gestione sale convegni, audiovisivi per sala conferenza ed apparati di diffusione sonora ove presenti; gestione centralino; raccolta e distribuzione posta.
- Servizi di direzione e segretariato che includono la direzione responsabile dei risultati della gestione dei servizi d'appalto in ogni singola residenza; coordinamento del servizio e del personale adibito allo stesso per ciascuna residenza; supporto agli uffici dell'Agenzia per la corretta gestione del servizio e dell'utenza.

- Servizi di pulizia e servizi accessori che consistono nei servizi di pulizia delle sedi (interna ed esterna); derattizzazione; deblattizzazione e disinfestazione (lotta contro insetti, zanzare, blatte, roditori); installazione dissuasori per piccioni; lavanderia e distribuzione effetti letterecci; servizi di rinnovo periodico degli effetti letterecci; servizi a richiesta (da retribuire previo preventivo); servizio di facchinaggio, comprendente le attività di movimentazione e trasporto di effetti personali degli studenti ospiti, arredi/suppellettili/carpete-faldoni per le residenze e gli uffici amministrativi, con fornitura del materiale occorrente per l'eventuale imballaggio, nei tempi e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.
- Servizi in regime di concessione, gestione del servizio bar interni alle residenze, ove presenti; servizio a domanda individuale lavanderia/asciugatura ove presente e servizio mobilità.

Lotto 4 – lotto funzionale CIG..... avente ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria (quest'ultima in regime di *full risk*) edile e degli impianti (idrico-fognari, termici, elettrici, elevatori, fotovoltaici, solari termici, di allarme-antincendio, speciali, ecc.), servizio di manutenzione delle aree esterne e pertinenziali, ivi incluse quelle verdi, ove presenti, nonché servizio di supporto informatico presso le residenze universitarie e gli uffici amministrativi della Direzione Generale, della sede territoriale di Bari, della sede territoriale di Lecce, della sede territoriale di Foggia e della sede territoriale di Taranto. Detto servizio comprende le attività di mantenimento della funzionalità degli impianti, ivi inclusi quelli di domotica (ove presenti) e di controllo accessi, la manutenzione ordinaria civile e delle strutture in genere ed il servizio manutentivo non programmabile, c.d. "*full risk*".

Le prestazioni dovranno essere svolte dalla società aggiudicataria con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa della società stessa, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel capitolato speciale d'appalto.

La società contraente si impegna alla loro esecuzione nel pieno rispetto di tutte le condizioni riportate nel presente contratto e puntualmente specificate nel Capitolato speciale d'appalto, nell'offerta tecnica e negli atti di gara, documenti che, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO**

Il corrispettivo dovuto alla società appaltatrice per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato:

- per il lotto 1, CIG\_, in € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), IVA esclusa. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € \_\_\_\_\_. (\_\_\_\_), al netto dell'IVA. Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, IVA inclusa, è pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_).
- per il lotto 2, CIG\_, in € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), IVA esclusa. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), al netto dell'IVA. Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, IVA inclusa, è pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_).
- per il lotto 3, CIG\_, in € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), IVA esclusa. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), al netto dell'IVA. Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, IVA inclusa, è pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_).
- per il lotto 4, CIG\_, in € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), IVA esclusa. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), al netto dell'IVA. Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, IVA inclusa, è pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_).

Si rinvia alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto per ogni altro aspetto influente sull'ammontare dell'appalto e sull'importo del contratto.

#### **ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO**

Per ciascuno dei lotti in gara, il contratto avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data del 01.09.2025 ovvero, ove del caso, dalla data di effettivo avvio del servizio come risultante dal verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 31, comma 2 c), allegato II.14 D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, c.10, D.Lgs. 36/2023, L'Adisu si riserva l'opzione di disporre la proroga del contratto agli stessi patti e condizioni, ovvero alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante per un massimo di ulteriori tre anni decorrenti dalla scadenza dell'affidamento originario. La possibilità di disporre la proroga del contratto costituisce diritto potestativo dell'Amministrazione, di talché alcuna legittima aspettativa in merito è ravvisabile in capo alla società aggiudicataria il quale, in caso di mancato esercizio dello stesso, non potrà vantare alcun diritto e/o pretesa nei confronti dell'Amministrazione.

Durante il periodo di proroga del contratto eventualmente disposta ai sensi dell'art. 120, c.10, D.Lgs. 36/2023 la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere

all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la società appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del contratto con il soggetto risultato aggiudicatario della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla società vincitrice della nuova gara d'appalto.

Ai sensi dell'art. 120, c.11, D.lgs. 36/2023, data la necessità di evitare ogni soluzione di continuità nell'erogazione dei servizi *de quibus*, deve intendersi consentita la proroga tecnica in presenza delle circostanze previste dalla richiamata disposizione normativa.

In nessun caso la società aggiudicataria potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.

Qualora l'operatore economico si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo pec.

#### **ART. 6 - ONERI DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

Saranno a carico dell'operatore economico tutti gli oneri, obblighi e responsabilità dettagliatamente indicati nell'articolo 1.12 del Capitolato Speciale d'appalto, che si intendono qui integralmente richiamati.

In conformità con i principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale, è riconosciuta l'autonomia dell'operatore economico nel determinare condizioni e modalità di impiego dei fattori di produzione, benché sia comunque necessario garantire, in linea con gli obblighi normativi in materia, priorità nell'assorbimento del personale uscente.

La società appaltatrice si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La società aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive risultanti dal CCNL Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi o contratto

equivalente indicato dall'aggiudicatario, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La società appaltatrice si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sopracitato vincolano la società contraente anche qualora questa non aderisca alle associazioni stipulanti o ne receda, per l'intero periodo di validità del presente contratto.

Si richiamano sul punto le disposizioni di cui all'art. 11, commi 6, del d.lgs. n. 36/2023.

#### **ART. 6.1 – CLAUSOLE SOCIALI**

A tutela della continuità occupazionale, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023 l'aggiudicatario del contratto d'appalto è tenuto a garantire prioritariamente l'assorbimento nel proprio organico del personale già impiegato dall'appaltatore uscente, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e di manodopera del nuovo contratto, garantendo il mantenimento delle condizioni contrattuali previste dal CCNL Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi o contratto equivalente indicato dall'aggiudicatario.

L'elenco dettagliato del personale attualmente impiegato dall'appaltatore uscente è riportato nell'allegato al Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato 11-Elenco e qualifiche del personale in servizio) che contiene, tra le altre informazioni, il numero complessivo degli addetti, la qualifica, il livello di inquadramento contrattuale e retributivo, la sede di lavoro e il monte ore lavorativo.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 D.Lgs. 36/2023 s.m.i., il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale impiegato per tutti i Lotti in gara è *il CCNL Multiservizi (Codice Ateco 81.10.00)...oppure.. (citare il contratto collettivo equivalente indicato dall'operatore economico nell'offerta).*

In caso di subappalto l'operatore economico dovrà assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.

*(se trova applicazione l'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice, l'operatore economico che occupa quindici o più dipendenti è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile nelle modalità ivi indicate).*



Con riferimento alle pari opportunità generazionali e di genere, si evidenzia che l'Agenzia si avvale della deroga prevista all'art. 1, comma 7 dell'Allegato II.3. Tale deroga è motivata sia dalla natura delle attività oggetto dell'appalto e dalle caratteristiche del mercato del lavoro di riferimento, attualmente con una prevalenza occupazionale maschile superiore al 95% (dati riferiti al Lotto 4, come rilevato dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 365 del 20/11/2023), sia dalla necessità di applicare la clausola sociale (assorbimento).

Per quanto concerne la quota di assunzioni riservata all'occupazione giovanile, la deroga trova giustificazione nel fatto che la quasi totalità del personale attualmente impiegato nei servizi oggetto di gara (tutti i lotti) supera il limite di età previsto dall'art. 1 comma 4 dell'Allegato II.3 del Codice.

Tuttavia, per i Lotti 1, 2 e 3, qualora si rendessero necessarie nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per lo svolgimento di attività connesse o strumentali, l'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, assume l'obbligo di garantire che almeno il 30% delle ulteriori assunzioni, diverse da quelle rientranti nel progetto di assorbimento, (Allegato 11-Elenco e qualifiche del personale in servizio), sia destinato all'occupazione giovanile e femminile.

Per il Lotto 4, qualora si rendessero necessarie ulteriori assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, considerata la natura delle attività oggetto di gara e le caratteristiche del mercato del lavoro di riferimento, l'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, assume l'obbligo di destinare, alle eventuali ulteriori assunzioni, diverse da quelle rientranti nel progetto di assorbimento, (Allegato 11-Elenco e qualifiche del personale in servizio), una quota minima del 30% all'occupazione giovanile e almeno il 5% all'occupazione femminile.

#### **ART. 6.2 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

Ai sensi del D.lgs. 36/2023 art.57 comma 2, la presente procedura di gara prevede l'obbligo per l'operatore economico aggiudicatario di garantire che l'esecuzione del servizio avvenga nel pieno rispetto dei CAM, come specificatamente riportato nel Capitolato Speciale d'appalto.

#### **ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La società aggiudicataria, per la tracciabilità dei flussi finanziari scaturenti dall'aggiudicazione in oggetto, è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Tale clausola di osservanza della legge 136/2010, rivestendo carattere di tassatività, viene inserita nel presente contratto a pena di nullità assoluta del contratto medesimo.

Si rinvia all'art. 1.13 del Capitolato speciale d'appalto e all'art. 25 del Disciplinare.

#### **ART. 8 – VERIFICHE ANTIMAFIA**

La società aggiudicataria prende atto che l'aggiudicazione del servizio oggetto del presente contratto è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, dettata in particolare dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia".

L'Amministrazione ha effettuato in data \_\_\_\_2025 la richiesta dell'informazione antimafia su tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del Codice delle leggi antimafia con le modalità e la tempistica stabilite dall'art. 91, comma 3, del medesimo Codice.

In attesa del rilascio dell'informazione antimafia all'esito delle necessarie verifiche da parte del competente Prefetto, (decorso il termine di cui all'art. 92, comma 3) – oppure- (vista l'urgenza indicata nel provvedimento del RUP del\_\_\_\_, agli atti dell'Amministrazione), le parti, anche in assenza dell'informazione antimafia, procedono, ai sensi del citato art. 92, comma 3, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva.

Laddove, successivamente alla stipula del contratto, siano accertati, all'esito delle informazioni fornite dal Prefetto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi del soggetto aggiudicatario, l'Amministrazione contraente, ai sensi di quanto previsto dal già citato art. 92 del D.Lgs. 159/2011, provvederà al recesso dal presente contratto, fatte salve le modalità di applicazione disposte nell'art. 92 richiamato.

#### **ART. 9 – CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE**

Il soggetto aggiudicatario presta dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto, che hanno esercitato, nei confronti della società, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione. Il presente contratto dovrà considerarsi nullo ai sensi del comma 16 ter dell'art. 53 del D. lgs 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190, qualora emergesse, per effetto dei controlli esercitati dalla stessa Amministrazione, l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra.

#### **ART. 10 - CESSIONE DEL CREDITO/CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione. Trovano comunque applicazione l'articolo 120, co. 12 e l'allegato II.14, articolo 6 del d.lgs. 36/2023.

La società appaltatrice, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di gara al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti alla società appaltatrice, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati della società aggiudicataria, riportando il CIG di gara. Ad eccezione dei casi di modifica soggettiva tipizzati all'art. 120 D.Lgs. 36/2023, è fatto divieto all'operatore economico di cedere il presente contratto. L'eventuale inosservanza del presente divieto renderà l'atto di cessione inopponibile all'Amministrazione e determinerà l'insorgenza in capo a quest'ultima del diritto di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto in danno della società appaltatrice.

#### **ART. 11- SUBAPPALTO**

L'operatore economico, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del contratto.

*Ovvero*

L'operatore economico, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e successivamente con nota pervenuta alla Stazione appaltante in data\_\_\_\_, prot. \_\_\_\_\_ha dichiarato che le attività\_\_\_\_\_, relative al lotto \_\_\_\_\_verranno subappaltate dalla società\_\_\_\_\_, sede legale \_\_\_\_\_P.IVA\_\_\_\_\_, PEC\_\_\_\_\_.

Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D. Lgs 36/2023, la stessa società si impegna a trasmettere all'Amministrazione il relativo contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Contestualmente trasmetterà la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 100 e 103 del D. Lgs 36/2023.

La Stazione Appaltante verificherà la dichiarazione del subappaltatore tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici-BDNCP.

Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D. Lgs 36/2023, il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si rinvia all'artt. 1.18 del Capitolato speciale d'appalto e 8 del Disciplinare.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

#### **ART. 12 – RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI**

La società aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati dal proprio personale alle persone ed alle cose in dipendenza dello svolgimento dell'appalto di che trattasi e si impegna conseguentemente al risarcimento dei danni prodotti.

La società appaltatrice ha depositato specifica polizza assicurativa, relativa a ciascun lotto, per la copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a garanzia dell'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto e della conduzione degli immobili per danni fisici e materiali causati a persone e cose (inclusa l'Amministrazione e gli studenti universitari), con massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) e senza esclusioni inerenti la conduzione/gestione degli impianti sportivi (ivi inclusi palestre, campi di gioco, attrezzi, e relative pertinenze e dipendenze).

L'operatore economico ha depositato, altresì, una polizza di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro e Parasubordinati (RCO) per ciascun lotto aggiudicato, sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

Le polizze di RCT/RCO prevedono:

- l'espressa rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa nei confronti dell'Adisu per i danni a cose e persone, compresi i dipendenti della società aggiudicataria;
- l'impegno da parte della Compagnia di Assicurazioni a comunicare all'Amministrazione, entro e non oltre 10 giorni, l'eventuale mancato pagamento dei premi assicurativi o qualsiasi rettifica/modifica richiesta dell'operatore economico.

Le polizze summenzionate devono essere mantenute in vigore per l'intero periodo dell'appalto.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora la società contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Amministrazione potrà senz'altro risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

### **ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA**

La società contraente, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni da assumere con il presente contratto, ha presentato per il lotto\_\_\_\_, la polizza fideiussoria n.\_\_\_\_, stipulata in data \_\_\_\_con\_\_\_\_, per la somma garantita di € \_\_\_\_corrispondente al \_\_% del valore del contratto.

A giustificazione della riduzione del \_\_\_\_% della somma garantita, come disposto dall'art. 106, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, la società contraente ha presentato le certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati UNI EN ISO \_\_\_\_e UNI EN ISO\_\_\_\_, come descritte in premessa.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza o la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorta in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Autorità, qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'operatore economico. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto d'ufficio il contratto.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo nei termini e per le entità anzidette è automatico senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione con la sola condizione della preventiva consegna

all'istituto garante da parte della società contraente degli atti d'avanzamento dei lavori o analoghi documenti in originale o copia autentica attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.

L'Autorità ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

#### **ART. 14 —EVENTUALE ESECUZIONE D'URGENZA**

(se ricorrono i presupposti di legge e con debita motivazione) nelle more della stipula del contratto, con nota prot. \_\_\_\_del\_\_\_\_è stata disposta l'esecuzione in via d'urgenza del servizio, ai sensi dell'art. 17 comma 8/9 del d.lgs. 36/2023.

#### **ART. 15 – VERIFICHE DI CONFORMITA' ED ESECUZIONE DEI SERVIZI**

Ai sensi dell'art. 116 e dell'art. 36 allegato II.14 D.Lgs. 36/2023, le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette a verifiche di conformità (finale ed in corso d'opera) al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto.

La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto, compreso l'affidamento a terzi. Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione del contratto o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello

stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

In merito alla verifica di conformità, per tutto quanto non previsto si rinvia all'art. 1.21 del Capitolato speciale d'appalto e agli articoli 36 ss. Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023.

Per quel che attiene alle verifiche in corso di esecuzione, costituisce espresso dovere della società appaltatrice trasmettere con cadenza mensile ed entro il giorno 5 del mese di riferimento, un cronoprogramma di tutti gli interventi che verranno eseguiti nel mese stesso. Detto cronoprogramma dovrà necessariamente riportare la tipologia degli interventi da eseguire, la tempistica (fascia oraria), il nominativo dei lavoratori che vi provvederanno, i locali/aree presso cui verranno operati. Il cronoprogramma dovrà trovare puntuale riscontro nel report prestazionale allegato alle fatture relative ai mesi di riferimento.

Il mancato assolvimento dell'obbligo di cui al precedente paragrafo, impedendo di fatto lo svolgimento delle necessarie attività di controllo da parte dell'Amministrazione, costituirà inadempimento contrattuale e come tale potrà essere trattato a tutti gli effetti di legge e di cui al presente contratto.

La mancata trasmissione del cronoprogramma, ovvero l'eventuale difformità fra il cronoprogramma e il report prestazionale riguardanti il medesimo periodo di tempo, oltre all'adozione delle misure conseguenti all'inadempimento contrattuale, comporteranno l'impossibilità di liquidazione e la conseguente sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative al lasso temporale cui si riferiscono. In questo caso, il pagamento delle fatture potrà aver luogo solamente dopo che l'operatore economico abbia fornito oggettiva dimostrazione dell'effettiva esecuzione degli interventi per cui richiede il pagamento.

L'Amministrazione, ad ogni modo, esercita le funzioni di vigilanza, di verifica e di supervisione tramite i suoi uffici, eseguendo altresì verifiche periodiche in relazione a tutti gli adempimenti previsti dal contratto, senza che ciò esoneri l'operatore economico dalla responsabilità del perfetto adempimento.

I soggetti preposti dall'Amministrazione alla vigilanza ed alla verifica avranno facoltà di assistere alle attività e di effettuare controlli, constatazioni ed accertamenti di qualsiasi natura, restando l'obbligo all'operatore economico di fornire tutti i chiarimenti richiesti.

L'Amministrazione potrà effettuare verifiche sull'operato della società aggiudicataria con visite presso gli immobili oggetto dell'appalto, nonché, ove necessario, presso gli uffici della società contraente, in tal caso, quest'ultima dovrà permettere l'accesso ai soggetti preposti dall'Amministrazione, dando la più ampia assistenza in merito.

#### **ART. 16 – RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici, il Responsabile Unico di progetto, per tutti e quattro i lotti, è l'Avv. Domenico Castellaneta (email: d.castellaneta@adisupuglia.it).

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 114 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione ha nominato i seguenti Direttori dell'esecuzione contrattuale:

- Avv. Vito Pagliarulo, per il lotto 1, CIG\_\_ (email: v.pagliarulo@adisupuglia.it);
- Ing. Davide Podo, per il lotto 2, CIG\_\_ (email: d.podo@adisupuglia.it);
- Dott. Francesco Paolo Troiso, per il lotto 3, CIG\_\_ (email: f.troiso@adisupuglia.it);
- Geom. Felice Verrascina, per il lotto 4, CIG\_\_ (email: f.verrascina@adisupuglia.it).

#### **ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

L'Amministrazione si riserva ampia ed insindacabile facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante lettera inviata via PEC all'indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario risultante dal Registro delle Imprese, nel caso in cui lo stesso operatore economico aggiudicatario si renda inadempiente ai sensi dell'art. 1453 e ss. gg. del codice civile, anche ad uno solo degli obblighi contrattuali.

In particolare, quando: commetta frode e grave negligenza nell'esecuzione della fornitura; interrompa la fornitura per causa a sé imputabile; non versi ai dipendenti di lavoro le retribuzioni dovute nonché i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge; ometta di effettuare i pagamenti obbligatori in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento; contravvenga al divieto di subappalto in corso d'opera o di cessione del contratto; dimostri manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura; reiteratamente non rispetti le modalità di esecuzione contrattuali o reiteri irregolarità o inadempimenti; risulti gravemente inadempiente in misura da comportare, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, un grave danno.



In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento dell'eventuale danno per l'inadempimento da parte dell'aggiudicatario, sorgendo per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno del soggetto aggiudicatario.

Si rinvia, altresì, all'articolo 1.25 del Capitolato speciale d'appalto.

Nei casi previsti dall'art. 21-sexies della L. 241/90 l'Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo.

Si rinvia all'art. 1.24 del Capitolato speciale d'appalto in materia di recesso.

#### **ART. 18 – PENALI**

In caso di mancata o ritardata prestazione dei servizi oggetto dell'aggiudicazione e in ogni ipotesi di inadempimento o inesatto adempimento delle prestazioni, trovano applicazione le penali nell'art. 1.23 del Capitolato speciale d'appalto.

In ogni ulteriore caso, qualora si ravvisasse la non conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quanto indicato nel Capitolato nonché nell'offerta presentata, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3%0 (zerovirgolatrepermille) e l'1% (unopermille) dell'importo contrattuale complessivo, IVA e costi della sicurezza per rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso esclusi, per ogni prestazione non conforme, a seconda della gravità dell'inadempimento.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 126, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, nel caso di ulteriori ritardi della Società nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superasse l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale netto, IVA e costi della sicurezza per rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso esclusi, l'Amministrazione risolverà il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Eventuali inadempienze di cui l'operatore economico si dovesse rendere responsabile verranno contestate, e le relative penali eventualmente applicate, secondo l'iter procedurale descritto nell'art. 1.23 del Capitolato speciale d'appalto.

#### **ART. 19 – MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE**

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo nonché dalle disposizioni dell'art. 120 D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire alla società appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno

rispetto all'importo contrattuale alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le predette variazioni sono vincolanti per l'operatore economico dal giorno successivo a quello della comunicazione di cui sopra.

Nessun compenso sarà corrisposto all'operatore economico per eventuali periodi di sospensione del servizio; il compenso relativo sarà proporzionale agli adempimenti, tenendo conto che il mese è da considerarsi sempre di 30 giorni.

L'Amministrazione si riserva il controllo sul processo e, in particolare si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare le condizioni operative previste dal contratto e relative alle seguenti fasi del processo complessivo di gestione, senza che ciò possa considerarsi variazione o possa dar luogo a compensi di alcun tipo:

- la modalità di rapportarsi all'utenza in fase di richiesta di intervento e/o di segnalazione di disfunzioni o inadempienze;
- le modalità di esercizio del flusso informativo e la sua consistenza;
- le verifiche a campione e il controllo in generale sui servizi svolti dal Gestore.

La società appaltatrice non ha la facoltà di introdurre di sua iniziativa e senza l'approvazione scritta dell'Amministrazione appaltatrice, varianti nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nei documenti contrattuali. In caso di variazioni non autorizzate o servizi difformi da quanto previsto dai documenti contrattuali o che non fossero eseguiti a regola d'arte, l'operatore economico dovrà eseguire quei servizi che l'Amministrazione riterrà necessari per assicurare la conformità del servizio a quanto originariamente previsto, qualunque ne sia l'entità, senza diritto ad alcun compenso e/o indennizzo.

L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di procedere, in corso di esecuzione del contratto, all'estensione del servizio presso ulteriori residenze e/o uffici ove gli stessi fossero attivati in detto lasso di tempo. Ove il valore dei servizi in questione dovesse risultare inferiore al 20% dell'importo contrattuale, l'estensione verrà disposta ai sensi dell'art. 120, c. 9, D.Lgs. 36/2023. Qualora, invece, il valore dei servizi in questione dovesse eccedere la percentuale del 20% dell'importo contrattuale, l'estensione verrà disposta ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023. In entrambi i casi, data la necessità di assicurare l'erogazione del servizio presso le nuove residenze o uffici, l'estensione in questione, a prescindere dal suo effettivo valore

monetario, avverrà ai medesimi patti e condizioni previste in contratto senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ovvero alcun'altra pretesa se non quelle derivanti dagli accordi negoziali in essere.

#### **ART. 20 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dal concorrente aggiudicatario, sull'importo posto a base di gara per l'esecuzione delle attività di cui al presente contratto.

I servizi erogati dall'affidatario verranno remunerati a corpo e non a misura, tramite pagamento di un canone fisso. Fanno eccezione, limitatamente al lotto 4, i servizi di manutenzione non programmabili (c.d. "Full risk") in merito ai quali il corrispettivo verrà determinato di volta in volta, in ragione della natura e dell'entità dell'intervento richiesto, e comunque sino ad esaurimento della provvista annuale all'uopo prevista. Sul compenso verrà applicata la percentuale di ribasso offerta dall'affidatario in sede di gara.

La fatturazione del canone per i servizi effettivamente prestati sarà effettuata dall'operatore economico con cadenza bimestrale e corrisponderà ad un sesto dell'importo contrattuale annuo.

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, la fattura dovrà essere inviata in formato elettronico e dovrà riportare:

Per i LOTTI 1 e 4

- ✓ Denominazione: A.Di.S.U;
- ✓ C.F./P.I.: 06888240725;
- ✓ riferimenti della Determinazione direttoriale di aggiudicazione
- ✓ Indirizzo: Via Giustino Fortunato n. 4/G – Cap: 70125 Bari;
- ✓ Regime fiscale: scissione dei pagamenti "split payment";
- ✓ Il codice identificativo di gara (CIG);
- ✓ Il codice univoco di fatturazione: F4VOXH.

Per il LOTTO 2

- ✓ Denominazione: A.Di.S.U;
- ✓ C.F./P.I.: 06888240725;
- ✓ riferimenti della Determinazione direttoriale di aggiudicazione

- ✓ Indirizzo: via Adriatica n. 8 – Cap 73100 Lecce;
- ✓ Regime fiscale: scissione dei pagamenti “split payment”;
- ✓ Il codice identificativo di gara (CIG);
- ✓ Il codice univoco di fatturazione: YHVAL3.

Per il LOTTO 3

- ✓ Denominazione: A.Di.S.U;
- ✓ C.F./P.I.: 06888240725;
- ✓ riferimenti della Determinazione direttoriale di aggiudicazione
- ✓ Indirizzo: Via Alfredo Guglielmi, 8 – Cap 71121 Foggia ;
- ✓ Regime fiscale: scissione dei pagamenti “split payment”;
- ✓ Il codice identificativo di gara (CIG);
- ✓ Il codice univoco di fatturazione: JE5ELH.

Ogni fattura dovrà essere opportunamente documentata da allegati di dettaglio le cui voci consentano all'Amministrazione la rintracciabilità prestazionale, tecnica ed economica di ogni singola prestazione contabilizzata.

Ai sensi dell'art. 11, c.6, D.lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento la quale verrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva da parte della società Aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 125, c.6, d.Lgs. 36/2023 s.m.i., con cadenza bimestrale il direttore dell'esecuzione del contratto accerta la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. Limitatamente al lotto 4, il direttore dell'esecuzione del contratto redigerà, inoltre, apposita contabilità lavori in caso di ricorso al c.d. “Servizio Full risk”. Conseguentemente, il RUP adotterà il relativo certificato di pagamento quale atto presupposto alla fatturazione da parte dell'affidatario.

Il pagamento degli importi dovuti avverrà entro trenta giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura elettronica.

In ogni modo non verranno emessi certificati di pagamento in mancanza della documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dei servizi, sia quelli a corpo sia quelli a misura.

In caso di irrogazione di penali, le stesse verranno applicate mediante trattenuta del corrispondente valore economico sulla rata più vicina di pagamento o mediante incameramento di quota parte della garanzia.

I pagamenti saranno effettuati tramite l'istituto cassiere dell'Adisu, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale indicato dall'Impresa e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 36.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese comunicano all'Adisu gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'operatore economico, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'art.3 della Legge 136/2010, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio territoriale del governo di Bari.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

#### **ART. 21 – CALUSOLE DI RINEGOZIAZIONE E DI REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi (BtoB) per il settore economico [81] *Attività di servizi per edifici e paesaggi*.

## **ART. 22 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Il presente atto, stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, è soggetto ad imposta di bollo, a carico della società appaltatrice, in conformità a quanto prescritto dall'art. 18, comma 10, del citato d.lgs. 36/2023 e dal relativo Allegato 1.4.

L'imposta di bollo deve essere assolta con le modalità indicate dal provvedimento prot. n. 240013/2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dalla relativa Circolare interpretativa n. 22/E del 28 luglio 2023, ossia tramite il modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*" (F24 ELIDE), in cui devono essere indicati i codici tributo di cui alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37 /E del 28 giugno 2023.

Il pagamento dell'imposta di bollo di cui al presente articolo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642/1972. Per l'effetto, il calcolo della misura dell'imposta di bollo da corrispondere per la stipula del presente contratto deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta in fase di gara.

Sono comunque a carico della società aggiudicataria tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che sono a carico dell'Amministrazione per legge.

## **ART. 23 – DOMICILIO DIGITALE ELETTO DALL'AMMINISTRAZIONE E DALL'OE**

Ai fini di tutte le comunicazioni, le parti eleggono domicilio:

L'Appaltatore nella sua sede legale \_\_\_\_\_ - PEC:\_\_\_\_\_.

L'ADISU Puglia, nella sede legale in Bari, via Fortunato, 4/G - 70125 Bari (BA) –  
PEC: [direzionegenerale@pec.adisupuglia.it](mailto:direzionegenerale@pec.adisupuglia.it).

## **ART. 24 – FORO COMPETENTE PER QUALISASI EVENTUALE CONTROVERSIA**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bari.

Tutte le controversie giudiziarie che dovessero comunque insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, ricadranno nella competenza esclusiva del Foro di Bari. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

## **ART. 25 – ALLEGATI AL CONTRATTO**

Tutti gli atti espressamente citati devono intendersi integralmente facenti parte del contratto pur non allegati:

- All. A), Atto costitutivo della società aggiudicataria;
- All. D), Dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- All. E), Disciplinare di gara e i suoi allegati;
- All. F), Capitolato Speciale d'Appalto e i suoi allegati;
- All. G), Documentazione amministrativa e documenti a corredo della società aggiudicataria;
- All. H) Offerta tecnica e offerta economica della società aggiudicataria;
- All. I), Garanzia definitiva per lotto n.\_\_\_\_\_,rilasciata dalla società\_\_\_\_\_, C.F.:\_\_\_\_\_;
- All. L), Polizza Assicurativa RCT/RCO, per lotto n. \_\_\_\_\_, rilasciata dalla società\_\_\_\_\_, C.F.\_\_\_\_\_;
- All. M), Comunicazione ai sensi dell'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto;
- All. N), La proposta di aggiudicazione, la determina di aggiudicazione e tutti atti del procedimento;
- All. O), Nomina a responsabile del trattamento.

## **ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'operatore economico dà atto di aver preso visione della seguente informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679:

### **a) Dati Titolare del Trattamento e DPO**

Il titolare del trattamento dei dati è l'Adisu Puglia, con sede in via G. Fortunato, 4/G – 70125 Bari, mail: [direzionegenerale@adisupuglia.it](mailto:direzionegenerale@adisupuglia.it)

Il titolare del trattamento dei dati personali può avvalersi di “responsabili” o “incaricati”.

Il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) a cui gli interessati possono rivolgersi per esercitare i propri diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 è reperibile all'indirizzo mail: [dpo@adisupuglia.it](mailto:dpo@adisupuglia.it).

### **b) Finalità del trattamento, categorie di dati trattati e base giuridica del trattamento**

I dati acquisiti dall'Adisu Puglia sono raccolti e trattati esclusivamente per:

- Le finalità inerenti alla procedura in oggetto;
- l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluso il compito di semplificare i processi di gestione del diritto allo studio universitario, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e), del Reg. UE 679/2016;
- l'esecuzione di obblighi contrattuali o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b), del Reg. UE 679/2016;
- l'adempimento di obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), del Reg. UE 679/2016;
- l'eventuale gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie).

c) Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri in possesso dell'Adisu;
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con quelli in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.);

Le modalità di trattamento impiegate consentono di garantire le misure necessarie e/o opportune per mantenere l'integrità dei dati, prevenirne la perdita, nonché la violazione o l'accesso abusivo.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Adisu, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- *ad* altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.

d) Il conferimento dei dati

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e un eventuale rifiuto



comporterà l'impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali assunti. Al riguardo, si precisa che:

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, l'Appaltatore è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, l'appaltatore che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione.

e) Processo decisionale automatizzato

Non è adottato alcun processo decisionale automatizzato. I dati non saranno oggetto di profilazione.

f) Destinatari dei dati personali

I dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati: al personale interno ed esterno dell'ADISU Puglia, legittimato al trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare; Autorità di controllo, legittimate ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative; studi professionali e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza.

g) Trasferimento dei dati

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

h) Tempi di conservazione

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità ivi indicate ovvero per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.

f) Diritti degli interessati

I diritti riconosciuti agli interessati sono stabiliti dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR.

In particolare, ferme restando le condizioni ed i limiti stabiliti dal Reg. 679/16 e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i., l'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali ed alle informazioni contenute (art. 15 del Reg. UE 679/2016), di chiedere la rettifica (art. 16 del Reg. UE 679/2016), di richiedere la cancellazione (art. 17 del Reg. UE 679/2016), di ottenere la limitazione del trattamento (art. 18 del Reg. UE 679/2016), di richiedere la portabilità dei dati (art. 20 del Reg. UE 679/2016), di opporsi al trattamento (art. 21

del Reg. UE 679/2016). L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti sopracitati inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: [dpo@adisupuglia.it](mailto:dpo@adisupuglia.it), specificando l'oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando copia di un documento d'identità.

L'interessato è libero di effettuare Reclamo all'Autorità di Controllo (Art. 77 Regolamento Europeo 679/2016): fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento UE ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante privacy).

Il soggetto aggiudicatario dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, sottoscriverà anche un apposito accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del GDPR. In tale sede, si impegna a formulare le seguenti dichiarazioni:

- a) di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- b) di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali (es. informativa agli interessati);
- c) di adottare le istruzioni specifiche che saranno eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
- d) di indicare una persona fisica referente per la parte "protezione dei dati personali".
- e) si impegna a nominare in sede di stipulazione del contratto i soggetti incaricati del trattamento stesso.

L'ADISU Puglia, per quanto sopra evidenziato, con separato atto che forma parte integrante del presente contratto (Allegato\_N\_Nomina\_Responsabile\_del\_trattamento), provvede a designare l'Appaltatore quale "Responsabile del Trattamento" dei dati di titolarità di ADISU Puglia (ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679). A tal proposito, l'Appaltatore dichiara sin d'ora che osserverà con scrupolosa attenzione le istruzioni contenute nel relativo atto di designazione.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato alla riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed è reciprocamente autorizzato al

trattamento dei dati personali di cui al presente atto esclusivamente per le finalità ivi indicate, impegnandosi nel non comunicare o diffondere informazioni non autorizzate. In caso di inosservanza degli obblighi e delle istruzioni previste nel presente articolo, l'ADISU Puglia potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il presente contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando il diritto dell'ADISU Puglia di essere risarcita dall'Appaltatore dei danni che dovessero derivarne alla stessa e/o a terzi.

Richiesto, io, ....., Ufficiale rogante, delegato alla stipulazione dei contratti presso l'Adisu Puglia, ho ricevuto e pubblicato il presente contratto mediante lettura a voce chiara ed intellegibile alle parti contraenti le quali, prima di sottoscrivere digitalmente il contratto, hanno, da me interpellate, dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà. Il su esteso contratto è stipulato con firma digitale delle Parti e dell'Ufficiale rogante.

per l'Appaltatore  
Il Legale Rappresentante  
*Sig./Sig.ra* \_\_\_\_\_

per l'ADISU Puglia  
Il Direttore Generale  
*dott. Vincenzo Melilli*

L'Ufficiale rogante

*avv. ....*

Clausole vessatorie.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. del codice civile, la società contraente prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente gli articoli di seguito elencati:

art. 2 norme regolatrici del contratto; art. 6 oneri dell'appaltatore e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; art. 6.1 clausole sociali; art. 6.2 criteri ambientali minimi; art. 10 cessione del credito/cessione del contratto; art. 11 subappalto; art. 15 verifiche di conformità ed esecuzione dei servizi; art. 17 risoluzione del contratto e recesso; art. 18 penali.

Il presente atto, scritto da me medesima con mezzi elettronici, consta di numero 28 facciate interamente scritte e numero \_\_\_\_righe della facciata n. \_\_\_\_comprese le

sottoscrizioni finali, nonché di numero \_\_\_\_facciate per gli allegati, per un totale di numero \_\_\_\_facciate complessive.

L'Ufficiale rogante

*avv. ...*